REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

SCRITTURA PRIVATA PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DEL SISTEMA RIS-PACS A SERVIZIO DELL'AUSL ROMAGNA E DELL' "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L. (IRST) DI MELDOLA

* * * * *

TRA

MORRIS MONTALTI, nato a Cesena il 04/08/1974, C.F. MNTMRS74M04C573E, domiciliato per la carica presso l'Azienda USL della Romagna che agisce in nome e per conto dell'Azienda USL della Romagna, che interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi, in virtù delle attribuzioni proprie per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, n. 32 del 10/02/2022 ad oggetto "Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa "Unità Operativa Programmazione e acquisti di beni e servizi", con i poteri conferiti ai Direttori apicali come esplicitati nella Deliberazione dal Direttore

Generale dell'Ausl della Romagna n. 424 del 14/11/2018 ad oggetto "Modalità di delega degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali: definizione delle competenze gestionali assegnate alle Unità Operative" - ed alla deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" e s.m. e i.

Ε

		nato	a					())	il
//	, codi	ce fisc	ale				in	qual	ità	di
Legale	Rapprese	entante,	/Amm:	inist	rator	e de	elega	ato	de.	lla
ditta		. con s	ede	lega	le in			_ (_) '	VIA
	_ n	CAP		_, c	odice	fisc	ale			_ e
partita	IVA n		_							

PREMESSO

- con Determinazione n° ____ del __/_/__ si è proceduto ad indire procedura aperta per l'acquisizione in noleggio del sistema RIS-PACS a servizio dell'AUSL Romagna e dell' "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l. (IRST) di Meldola per un importo complessivo a base d'asta di EUR

27.000.000,00, IVA esclusa - Bando GUUE nr del
/;
- con determinazione n del// è stata
aggiudicata alla ditta, per l'importo di EUR
€ IVA esclusa;
- che si è conclusa positivamente la fase di verifica
delle dichiarazioni in merito ai requisiti di capacità
tecnico/organizzativa richiesti nel bando di gara e
dichiarati in sede di offerta e ai requisiti inerenti
all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti
dall'art 80 del D. lgs. 50/2016 e smi e che sono stati
avviati i controlli previsti dalla normativa in tema di
antimafia; il presente contratto è sottoposto, pertanto,
alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito
alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in
capo al soggetto aggiudicatario, di una delle cause di
esclusione previste dalla normativa. In tal caso
l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi risarcimento
inerente al contratto, salvo il pagamento delle
prestazioni fino a quel momento eseguite;
- che in data//, con lettere - prot del
//,si è proceduto a comunicare ai concorrenti
l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, ai sensi e

e s.m.i.;
- che in data/ è scaduto il termine dilatorio
ci cui all'art. 32, c. 9 D.Lgs. 50/2016, essendo
trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
si deve procedere alla stipulazione del contratto nel
termine previsto dal disciplinare di gara pari a 60
giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs 50,
come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120
del 2020 (legge di conversione del c.d. decreto
semplificazione) modificato da DL. 77/2021
(Semplificazione-bis) convertito in L. 108/2021;
;
- che la ditta dichiara di avere stipulato
polizza per copertura assicurativa del rischio da
responsabilità civile in ordine allo svolgimento di
tutte le attività oggetto del presente contratto, come
da art. 16 del disciplinare di gara/capitolato tecnico;
TUTTO CIO' PREMESSO
tra l'Azienda USL della Romagna e la ditta,
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Valore giuridico della premessa e dei suoi allegati

per gli effetti dell'art 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016

I menzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2) Oggetto e finalità del contratto

Il Rappresentante dell'Azienda USL della Romagna affida
alla ditta, che a mezzo del suo Legale
rappresentante accetta, la fornitura/servizio in
oggetto, come dettagliatamente indicato nella determina
di aggiudicazione n del//20 a cui si
rinvia e che si intende qui integralmente richiamata.
La fornitura dovrà essere espletata alle condizioni e
modalità di cui ai documenti di gara approvati con la
determinazione di indizione n del//20
citata nelle premesse e accettati dall'Aggiudicatario in
sede di presentazione dell'offerta;
la fornitura dovrà essere altresì conforme all'offerta
tecnica ed economica presentata dalla ditta in
sede di gara.

3) Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura/servizio oggetto del presente contratto, è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta

tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento "DUVRI" - redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;

- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni

migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di contratto.

4) Durata e opzioni

Il contratto ha una durata di 8 anni, come previsto all'art. 3.1 del disciplinare di gara. Il periodo di vigenza contrattuale decorre dalla data del collaudo definitivo da parte dell'Azienda USL come precisato all'art 11 del capitolato Tecnico cui si rinvia. Si precisa che la durata dell'appalto e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno

aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal Direttore dell'Esecuzione in supporto al Responsabile procedimento, la stazione appaltante ha facoltà esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente.

Opzione di incremento della fornitura: la Committente si riserva il diritto di esercitare l'opzione di incremento della fornitura, alle medesime condizioni di aggiudicazione, fino al 40% in più dell'importo complessivo indicato a base di gara senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice..

Revisione prezzi: è prevista la revisione dei prezzi di aggiudicazione, nei termini stabiliti dal successivo art 7 del presente contratto.

Proroga tecnica: la Committente si riserva la facoltà di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, Il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi nelle more di svolgimento della nuova procedura di gara

alla stipulazione del relativo contratto, ed rispetto dei termini e adempimenti di legge. fornitore espressamente accetta che l'esercizio del diritto discrezionale di proroga da dell'Azienda USL costituisce un obbligo all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.

L'aggiudicatario - conformemente a quanto espresso all'art. 1, c. 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135) - tenuto altresì conto degli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21 della L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004 n.11 e art. 1, c. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono agli del SSN di approvvigionarsi attraverso convenzioni stipulate da Consip Spa o dalla centrale regionale di committenza - prende atto e riconosce che l'Azienda Usl potrà risolvere il presente contratto, qualora durante la sua validità temporale le sopraddette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o Consip Spa) rendessero disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identica e/o analoga fornitura.

Parimenti l'aggiudicatario prende atto che, qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna (per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere) che non di proseguire nell'affidamento consentano fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda Usl Romagna avrà la facoltà di anticipatamente dal contratto. Il Fornitore anche in tale ipotesi riconosce che non potrà pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta ed espressamente rinuncia fin da ora a sollevare eccezioni o richieste per qualsiasi ragione o titolo.

5) Quantità e valore economico del contratto

Quantità della fornitura per 8 anni: Fatto salvo il diritto di esercitare l'opzione di acquisire - ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 - fino al 40% in più dell'importo a base d'asta, i fabbisogni complessivi presunti sono specificati nel prospetto di aggiudicazione All. __ della determinazione n.___.

Il valore economico complessivo stimato del presente contratto è il seguente:

Importo	per 8	anni	al ne	etto	dell	e opz	ioni	è pa	ari a
€		iva eso	clusa.						
Importo	dell'o	pzione	di in	crem	ento	della	forn	itura	fino
al 40% c	dell'im	porto	a base	di	gara	è par	i a €	·	
iva escl	usa.								
Importo	stimat	o per 1	revisio	one p	rezzi	. €			
Importo	del	l'even	tuale	p	rorog	a (di	6	mesi

6) Condizioni generali di fornitura- Responsabilità del Fornitore

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati, in particolare il Capitolato tecnico. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica presentata dal fornitore, se migliorative, e alle eventuali precisazioni tecniche

definite in sede di valutazione tecnica.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate. L'Esecutore dovrà garantire la necessaria e regolare continuità della fornitura anche in caso di motivato impedimento, impegnandosi a sostituire il personale assente per qualsiasi causa anche in caso di scioperi o vertenze sindacali, al fine di assicurare le prestazioni nei limiti di continuità previsti per i servizi pubblici essenziali. In caso di scioperi generali di categoria, l'Esecutore dovrà inoltre comunicare ad AUSL, nei tempi previsti dalla normativa di riferimento, il giorno dello sciopero e le modalità di svolgimento della fornitura. A tal fine l'Esecutore, in accordo con AUSL, dovrà elaborare una pianificazione delle prestazioni da effettuarsi in caso di sciopero. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'AUSL della Romagna.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione il DUVRI dell'Ausl Romagna, che diventa parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dei suddetti Enti. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i

rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate interferenze criticità 0 preventivamente non considerate, sia da AUSL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni. La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario di trasmettere i nominativi del personale che svolge la funzione di preposto (sono esclusi da tale obbligo: donazioni comodati d'uso gratuito, prove/visioni delle apparecchiature biomedicali/D.M. o forniture/servizi per i quali non siano presenti rischi interferenziali). Ai sensi dell'art.26 comma 8-bis del D.Lqs. 81/2008 e s.m.i., i Datori di lavoro dei Fornitori, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto o subappalto "devono indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale che svolge la funzione di preposto". Tale comunicazione deve avvenire con modalità scritta e prima dell'avvio delle attività oggetto del contratto. Si precisa che, in caso di modifica, il Datore di lavoro del Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo nominativo

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di

prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

7) Corrispettivo della fornitura - Revisione prezzi

L'importo complessivo della fornitura in oggetto, per il periodo di vigenza contrattuale di 8 anni e al netto delle opzioni è pari ad **Euro** ******* (IVA esclusa), alle condizioni e ai prezzi riportati nell'offerta economica sottoscritta in sede di gara dall'operatore

economico aggiudicatario, agli atti dell'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi.

Si precisa che i costi dei soli servizi infrastrutturali di LEPIDA indicati dal Fornitore nella scheda di offerta economica di dettaglio e precisamente nei fogli denominati "Infrastruttura LEPIDA PACS" "Infrastruttura LEPIDA RIS OF" (All 6a scheda dettaglio offerta economica) saranno a carico diretto della Stazione Appaltante, nell'ambito di apposito contratto stipulato con LEPIDA, secondo quanto specificato all'art 14 del Capitolato Tecnico cui si rinvia e che si intende qui integralmente trascritto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del DL 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lqs. 50/2016, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi secondo quanto di seguito precisato.

Il procedimento di revisione prezzi non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 6 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto. L'Azienda USL potrà procedere alla revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.a) del Codice, previa apposita istruttoria condotta in contraddittorio tra AUSL e il Fornitore. La

richiesta di revisione, corredata dalla documentazione giustificativa comprovante l'effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché l'incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere, dovrà essere inoltrata tramite PEC.

Il RUP, entro 45 giorni dalla ricezione dalla PEC, istruisce assieme al Direttore dell'esecuzione (DEC) la richiesta e definisce il valore della revisione concessa; il termine di 45 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie.

Fermi restando il limite dei prezzi di riferimento o di altri parametri standard, ove esistenti, la revisione dei prezzi potrà essere accordata sulla base della differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per impiegati famiglie di operai e (ISTAT disponibili al momento della presentazione dell'istanza di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto o al mese/anno dell'ultima variazione riconosciuta. Resta ferma in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione - da parte del RUP, previo monitoraggio ed attivazione del DEC - qualora si modifichino le condizioni e i presupposti sulla cui base è stata disposta.

La revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% rispetto al valore del contratto, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.

I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, scarico, ecc.) per merce allocata nei magazzini di consegna. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant'altro sia conseguente a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o comunque riferibile alla fornitura.

8) Forma dell'ordine e del documento di trasporto -Fatturazione e pagamenti

Ordini e documenti di trasporto. In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);

- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo ad AUSL prima della stipula del contratto d'appalto.

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite, senza oneri per l'Azienda USL.

Fatturazione

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA) -Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i sequenti elementi:

numero dell'ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG;

Le fatture devono essere trasmesse all'AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

L'importo contrattuale verrà riconosciuto attraverso il pagamento di canoni semestrali posticipati a partire dalla data di collaudo positivo definitivo delle attrezzature comprese nel presente contratto. La fatturazione potrà avvenire solo dopo il collaudo con esito positivo.

Al fine di garantire il recupero di tutti i dati pregressi previsti dal capitolato, verrà previsto al collaudo la liquidazione dell'80% della quota relativa al noleggio dell'Ausl Romagna. Il restante 20% verrà liquidato solo alla conclusione del recupero dei dati attestato da apposita Commissione incaricata della verifica e monitoraggio del progetto.

Il canone di noleggio, così come offerto in sede di gara, comprende tutte le prestazioni principali, connesse ed accessorie, meglio definite nel capitolato tecnico.

In caso di proroga tecnica del contratto sarà pagata solo la quota di canone relativa alla manutenzione

Il pagamento dei singoli canoni semestrali da parte della Azienda USL della Romagna avverrà in seguito al

riscontro della regolare esecuzione delle prestazioni svolto nel periodo di riferimento.

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati:

-dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni;

-dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata

con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

L'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così disposto dall'art. 2 come del decreto MEF 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

9) Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs.

50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

10) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest'Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

Il Fornitore s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

A norma della Determinazione ANAC n. 556 del 31.05.2017 "Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56" si riporta a sequire il codice CIG di riferimento: Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve

essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il surrichiamato codice CIG. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell'RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine non interrompere la concatenazione dei stazione tracciati appaltante tra е singoli subcontraenti. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lqs. 50/2016.

11) Cauzione definitiva

Il fornitore, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità, gli importi e per gli effetti stabiliti dalle disposizioni di legge, presta garanzia di tutti impegni assunti, dell'esatto e corretto adempimento, nonché di tutte le obbligazioni e di ogni altro onere o obbligo derivanti dal presente contratto, mediante polizza fideiussoria n....... emessa in data da di

importo complessivo pari ad Euro (.....).

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

12) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- a) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- b) Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Affidatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Affidatario medesimo o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente
- c) Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente appalto, le condizioni normative e

retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL nazionali e territoriali applicabili alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- d) Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- e) Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- f) Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
- g) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

13) Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ausl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 51/2018 in materia di riservatezza.

14) Inadempienze e penalità

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali nei casi e con le modalità previste all'art 21 del Capitolato Tecnico cui si rinvia integralmente.

15) Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e recesso

A prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Azienda USL della Romagna potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'AUSL della comunicazione Romagna, a mezzo effettuata le modalità previste dalla vigente con la medesima ha facoltà di considerare, normativa, risolto di diritto il contratto, di ritenere

definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i, l'AUSL della Romagna può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'AUSL della Romagna;
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza e
 Amministrazione aperta";

In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa, a titolo di penale, e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'aggiudicatario inadempiente con nota via PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse saranno prelevate

dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla competerà all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'AUSL della Romagna al risarcimento dell'ulteriore danno.

RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda USL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dagli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'Azienda USL, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

L'Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne

lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AUSL della Romagna;

Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato e in generale nella documentazione di gara, l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

16) Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio dell'AUSL della Romagna e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto. Detta polizza tiene l'Azienda USL della Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente appalto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui presente articolo è condizione essenziale, validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

17) Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti e stante la dichiarazione rilasciata dalla ditta in sede di gara, Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra

richiesti nel termine previsto, l'AUSL non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'AUSL della Romagna, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonchè in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art 29 D.lgs 276/2003.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in garantire gli stessi subappalto, deve standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe il contraente principale, garantito l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano quelle con caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Committente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto

18) Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile della fornitura

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda USL designa ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Sig U.O. quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, eventuali inadempienze comunica al RUP le nell'espletamento della prestazioni anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Il Fornitore individua il Sig_______responsabile della fornitura, con capacità di rappresentarlo nei confronti dell'AUSL della Romagna.

19) Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

20) Trasparenza e Amministrazione aperta

- Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del "patto di integrità", già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente documento:
- 1. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
- 2. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n.209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione

appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato.

- 3.riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
- 4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
- 5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto

inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

21) Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo 28 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda USL risulta titolare, il Fornitore stesso potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte dell'Azienda Usl della Romagna relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito di erogazione dei servizi contrattualmente previsti; a tal fine il Fornitore sottoscriverà l'"ATTO DI DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI" allegato al presente contratto quale parte integrante.

In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad

eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

- Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazione contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta

applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) trasmettere ad AUSL, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Azienda USL stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Azienda USL tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,

sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle
istruzioni impartite;

g) consentire all'AUSL della Romagna, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

22) Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna, con esclusione della competenza arbitrale di cui all'art.209 del Codice.

23) Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non

comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Per l'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

 •	•

Sottoscritto con firma digitale

PER	IL	FORNITORE	
SIG.			-

in qualità di Legale Rappresentante della ditta

_____ riconosce che l'Azienda USL della Romagna
opera attraverso i capitolati generali, che per
definizione sono dei regolamenti pubblici, ovvero fonti
del diritto (amministrativo), conseguentemente sottratti
alla disciplina del contratto. Prende atto altresì
dell'imparzialità dell'azione dell'Amministrazione, che
persegue i fini predeterminati dalla legge, agendo

secondo criteri di giustizia obiettiva. In ogni caso dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le clausole contenute sequenti articoli del contratto: 3) nei Norme regolatrici e disciplina applicabile; 4) Durata e opzioni; 5) Quantità e valore economico del contratto; 6) Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; 7) Corrispettivo della fornitura -Revisione prezzi 8) Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione e pagamenti; 11) Cauzione definitiva; 13) Riservatezza; 14) Inadempienze penalità; 15) Clausola risolutiva espressa, risoluzione inadempimento e recesso; 16) Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; 17) Subappalto; 19) Oneri fiscali e spese contrattuali; 21) Trattamento dei dati, consenso al trattamento; 22) Foro competente

PER	LA	DITTA	
SIG.	•		

Sottoscritto con firma digitale BOLLO ASSOLTO VIRTUALMENTE SECONDO LE MODALITÀ INDIVIDUATE DALLA LET. A) DELL'ART. 3 D.P.R. 26/10/1972 N. 642